

In ordine al momento consumativo del delitto di usura

di Guido Stampanoni Bassi

Nota a CASS. PEN., SEZ. II, 21 MARZO 2014 (UD. 7 MARZO 2014), N. 13244

PETTI *PRESIDENTE* – GALLO *RELATORE* – GALASSO *P.G*

Massima

Il reato di usura è annoverabile tra i cd. delitti a “condotta frazionata” o a “consumazione prolungata” e, dunque, può concorrere nel reato solo colui il quale, ricevuto l’incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento.

Il commento

Con la sentenza in commento la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in merito all’individuazione del momento consumativo del delitto di usura prendendo posizione, in particolare, sulla questione relativa al concorso di persone nel reato da parte di chi abbia posto in essere la sola attività di “riscossione” del credito senza essere riuscito, tuttavia, ad ottenere il pagamento da parte della persona offesa.

Si tratta di questione che si è già posta all’attenzione di dottrina e giurisprudenza che, con la pronuncia in annotazione, viene risolta in maniera conforme all’orientamento prevalente dalla seconda metà degli anni ’90 ad oggi.

1. Appare opportuno prendere le mosse dai profili strutturali del delitto in esame soffermandosi, in via preliminare, sull’evoluzione registratasi in ordine alla sua natura giuridica.

Come è noto, il tradizionale orientamento secondo cui si avrebbe a che fare con un reato a consumazione istantanea con effetti (eventualmente) permanenti¹ è entrato in crisi

¹ Orientamento consolidato in giurisprudenza fino alla riforma del ‘96: Cass., 27 maggio 1992, in *Cass. pen.*, 1994, 1858; Cass., 24 aprile 1990, in *Riv. pen.*, 1991, 817; Cass., 18 febbraio 1988, *ivi*, 1989, 40; Cass., 8 novembre 1984, in *Mass. Uff.*, n. 167813, e in *Riv. pen.*, 1985, 1040 (m.); Cass. 25 ottobre 1984, in *Mass. Uff.*, n. 167798. Tra la giurisprudenza successiva alla riforma: Cass., Sez. II, 7 marzo 1997, Raggiola, in *Giust. pen.*, 1998, 246.

verso la fine degli anni novanta, quando parte della giurisprudenza iniziò a far ricorso alla categoria del reato “a condotta frazionata” o a “consumazione prolungata”².

Prima che entrasse in vigore la legge 7 marzo 1996 n. 108, infatti, dottrina e giurisprudenza erano pressoché concordi nel far coincidere la consumazione del delitto di usura con il momento in cui gli interessi o i vantaggi usurari venivano dati o promessi e, cioè, con il momento della pattuizione³.

Il successivo versamento degli interessi - si tendeva ad affermare - non determinerebbe la permanenza del reato ma soltanto degli effetti lesivi dello stesso⁴ con la conseguenza che l'effettiva dazione degli interessi rimarrebbe al di fuori della struttura del reato, «*quasi constituisse un post factum non punibile*»⁵.

A ridosso della riforma del 1996, tuttavia, parte della giurisprudenza iniziò a prendere le distanze da tale consolidato orientamento valorizzando, in primo luogo, l'introduzione dell'art. 644-ter c.p. ai sensi del quale «*la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale*».

Tale disposizione è apparsa incompatibile con la natura di reato a consumazione istantanea, sembrando «*logicamente più convincente e condivisibile*» quell'opinione dottrinale secondo cui, qualora alla promessa segua la dazione effettiva (come abitualmente avviene mediante la rateizzazione degli interessi usurari convenuti), questa debba far parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante segnando - mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione - il momento consumativo “sostanziale” del reato⁶.

In maniera non dissimile da quanto ritenuto con riferimento al delitto di corruzione⁷, dunque, il delitto di usura verrebbe ad assumere la natura di reato “a duplice schema”, potendo configurarsi tanto secondo lo schema della fattispecie tipica del reato a

² La prima pronuncia a qualificare il delitto di usura in tali termini è stata Cass., Sez. I, 19 ottobre 1998, n. 11055, D'Agata, in *Foro it.*, 1999, II, 522; in *Riv. pen.*, 1999, 882; in *Giust. pen.*, 1999, II, 267; in *Dir. pen. proc.*, 1999, I, 86; in *Corr. giur.*, 1999, 452; in *Cass. pen.*, 1999, 1466; in *Guida al dir.*, 1999, 84.

³ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale, I*, Giuffrè, 1977, 303; MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte speciale, Delitti contro il patrimonio*, Cedam, 1989, 195; MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale* (diretto da Grosso Padovani Pagliaro), *Giuffrè*, 2013, 570; MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, in *Trattato di diritto penale* (diretto da Marinucci Dolcini), Cedam, 2007, 47.

⁴ PARDINI, *Usura: momento consumativo e concorso di persone*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 9, 1098.

⁵ SANTACROCE, *La nuova disciplina penale dell'usura: analisi della fattispecie-base e difficoltà applicative*, in *Cass. pen.*, 1997, 1542.

⁶ In questi termini Cass., Sez. I, 19 ottobre 1998, n. 11055, D'Agata, cit.

⁷ Si rinvia sul punto a SOLDI, *Sul momento consumativo del delitto di corruzione: nihil novi sub sole dalla più recente giurisprudenza di legittimità*, in *questa Rivista*, 2011, 1.

“condotta unitaria” (nel caso di promessa non seguita da riscossione, l’indebita pattuizione è condizione sufficiente per ritenere integrato il reato) quanto secondo lo schema del reato a “condotta frazionata” (in questo caso il successivo versamento degli interessi comporta l’approfondimento dell’offesa tipica e lo spostamento in avanti del momento consumativo).

Come osservato in dottrina, nell’ipotesi statisticamente più frequente nella prassi - ove alla promessa faccia seguito la vera e propria attività di riscossione - questa può a sua volta articolarsi in un unico episodio di esazione del credito ovvero in una pluralità di “rate”: in questa seconda ipotesi, l’offesa tipica instauratasi nel momento dell’originaria pattuizione finisce con il protrarsi fino alla successiva condotta di riscossione dell’indebitato, ovvero, se la pattuizione prevede molteplici momenti di esazione, fino all’ultimo di essi a caratterizzare, così, l’ulteriore modalità di integrazione del fatto tipico di usura⁸.

Alla luce di tale orientamento, in altri termini, il raggiungimento dell’accordo segnerebbe esclusivamente il momento di “perfezione” del reato (essendosi verificati tutti i requisiti richiesti dalla fattispecie legale), mentre l’esecuzione del patto coinciderebbe con il momento di “consumazione” (quando il reato, già perfetto, raggiunge la sua massima gravità concreta)⁹. La stipulazione del patto usurario è quindi il primo momento dotato di rilevanza tipica ma non necessariamente l’ultimo, potendo essere seguito dalla concreta riscossione degli interessi.

Occorre, tuttavia, dar atto delle critiche espresse da una parte della dottrina secondo cui l’argomento “forte” di tale tesi - ossia la presunta incompatibilità tra la natura di reato permanente e il rilievo oggi assegnato alla “ultima riscossione” degli interessi usurari pattuiti dall’art. 644-ter c.p. - non risulterebbe decisivo, dal momento che «*nulla impedisce al legislatore di dettare un regime della prescrizione diverso senza con ciò condizionare necessariamente la struttura del reato*».¹⁰

Tutt’altro che trascurabili le conseguenze derivanti dall’adesione all’una o all’altra impostazione: seguendo la tesi del reato istantaneo ad effetti permanenti, infatti, l’effettiva dazione degli interessi o dei vantaggi rimarrebbe estranea alla rilevanza penale della condotta e non sarebbe perciò possibile procedere all’arresto in flagranza di reato

⁸ DI PEPPE, *Riflessioni sul momento consumativo dell’usura: dalla categoria del “reato a consumazione prolungata” ai caratteri del delitto di criminalità organizzata*, in *Cass. pen.*, 2009, 6, 2428.

⁹ Sulla distinzione tra “perfezione” e “consumazione” del reato si rinvia a MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte generale*, Cedam, 2007, 416 il quale osserva che, in caso di pagamenti rateali, l’usura si “perfeziona” col versamento della prima rata ma si “consuma” solo con il versamento dell’ultima.

¹⁰ PICA, voce *Usura*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 2002, 1144.

nei confronti del soggetto sorpreso a riscuotere gli interessi; la prescrizione decorrerebbe dal giorno della pattuizione anziché dal giorno dell'ultima dazione (su tale aspetto è in ogni caso intervenuto il legislatore introducendo il citato art. 644-ter c.p.); ma soprattutto - introducendo il tema su cui si è pronunciata la Corte - non sarebbe possibile contestare il concorso nel reato di usura a chi, in un momento successivo a quello della stipulazione, sia intervenuto per la riscossione del credito¹¹.

2. Così riassunta l'evoluzione giurisprudenziale in ordine al momento consumativo del delitto di cui si discute, veniamo ora alla pronuncia in annotazione: l'imputato - mero "esattore" intervenuto in fase successiva alla pattuizione degli interessi - ricorreva in Cassazione eccependo l'insussistenza degli estremi del reato di usura sostenendo che, non essendo egli riuscito ad ottenere il pagamento del credito usurario, non avrebbe fornito alcun contributo causale alla realizzazione dell'elemento oggettivo del reato.

Il tema del concorso nel reato di usura da parte di chi, non avendo preso parte alla pattuizione, sia stato incaricato esclusivamente di riscuotere il credito non è nuovo in giurisprudenza e, per quanto prima accennato, non può che risentire della soluzione che si fornisce al quesito circa la natura giuridica di tale delitto.

Ebbene, una volta preso atto della qualificazione del delitto di usura nei termini di delitto a "condotta frazionata", non si potranno nutrire dubbi nel ritenere pienamente punibile chi, pur non avendo prestato alcun contributo alla conclusione del contratto usurario, abbia partecipato alla fase successiva della esecuzione del reato.¹²

Muovendo da queste premesse, ci si deve allora interrogare sulla rilevanza penale della condotta di chi, incaricato successivamente alla pattuizione, non sia tuttavia riuscito a riscuotere il pagamento: uno dei contributi più significativi sul punto è stato offerto da una recente pronuncia di legittimità che, nel ribadire l'impostazione che vede nell'usura un reato "a condotta frazionata", ne trae la conseguenza secondo cui il tema delle

¹¹ PISA, *Duplici svolta giurisprudenziale a proposito di usura e 586 c.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 1, 86 il quale osserva: «tale indirizzo, maturato prima della riforma del 1996, aveva molteplici conseguenze: semplificava indubbiamente la determinazione del giudice territorialmente competente ma, nello stesso tempo, comportava l'immediato decorso del periodo di prescrizione dal risalente momento della pattuizione e induceva a negare la sussistenza della flagranza in caso di sorpresa dell'usurario nell'atto di riscuotere gli interessi usurari; ulteriore conseguenza era la non configurabilità di un concorso nel delitto di usura da parte di soggetti intervenuti nella riscossione degli interessi ma non partecipi della stipula dell'accordo».

¹² In senso conforme Cass., Sez. II, 6 dicembre 2012, n. 7208, in *Mass. Uff.*, n. 254947; Cass., Sez. II, 2 luglio 2010, n. 33871, in *Mass. Uff.*, n. 248132; Cass., Sez. II, 16 dicembre 2008, n. 3776, in *Mass. Uff.*, n. 242473; Cass., Sez. II, 10 luglio 2008, n. 34910, in *Mass. Uff.*, n. 241818; Cass., Sez. II, 12 giugno 2007, n. 26553 in *Mass. Uff.*, n. 237169.

condotte concorsuali deve essere affrontato distinguendo a seconda che l'esattore sia riuscito o meno ad ottenere il pagamento del credito¹³.

Nel primo caso - si è sostenuto - colui il quale abbia ricevuto l'incarico di recuperare il credito concorrerà nel reato di cui all'art. 644 c.p. in quanto, con la sua condotta, ha fornito un contributo causale alla verifica dell'elemento oggettivo di quel delitto; nel secondo caso, al contrario, il momento consumativo resta quello originario della pattuizione - anteriore alla data dell'incarico - e, dunque, dovrà escludersi il concorso nel reato.

In caso di mancata riscossione, in altri termini, la vicenda relativa al delitto di usura si chiuderebbe con la promessa degli interessi: la mancata riscossione determinerebbe il venir meno di quell'approfondimento dell'offesa tipica che nel primo caso giustifica lo spostamento in avanti del momento consumativo e, di conseguenza, gli atti posti in essere dal soggetto agente potranno integrare il reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, la tentata estorsione.

In conclusione, la decisione in rassegna si uniforma alla prevalente giurisprudenza di legittimità tanto in ordine alla natura giuridica del reato di usura (confermando la tesi del reato "a condotta frazionata") quanto in ordine alla questione del concorso di persone nel reato (riconoscendolo nell'ipotesi in cui il soggetto incaricato di riscuotere il credito sia riuscito nel suo intento ed escludendolo nel caso di mancata riscossione): può quindi considerarsi acquisito il principio secondo cui il pagamento (o i pagamenti) che la persona offesa effettua in esecuzione del patto usurario identificano il momento consumativo sostanziale di un reato già di per sé perfetto e non rappresentano più, come in precedenza ritenuto, un mero *post factum* non punibile dell'illecita pattuizione.

¹³ Cass., Sez. II, 11 novembre 2005, n. 41045, Casadei, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 9, 1098 con nota di PARDINI; in *Giur. it.*, 2006, 10 con nota di FERRARI; in *Riv. pen.*, 2006, 4, 438.